

Allegato A

DISCIPLINARE CONTRATTUALE DI APPALTO SERVIZI – TIPOLOGIA DI CONTRATTO N. 1

Con la presente privata scrittura, da valere ad ogni utile effetto di legge

tra

COMUNE DI REGGIO EMILIA con sede in Reggio Emilia, piazza Prampolini n. 1, nella persona, ex art. 107 del D. Lgs. 267/2000, dell'Ing. Daniele Pecorini, Dirigente in Staff al Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana
(di seguito indicato come "committente")

e

ing. Francesca Cigarini, con sede a Reggio Emilia in via dei Giacobini 4, p. I.V.A. n. 02006540351;
(di seguito indicato come "affidatario")

Premesso:

- per le motivazioni riportate nelle determina dirigenziale di conferimento, i cui contenuti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare, si ritiene opportuno affidare, ai sensi dell'36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m., in particolare il D. Lgs. 56/2017, alla ditta sopra indicata un appalto di servizi di supporto al Dirigente Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Responsabile della Struttura Tecnica competente in Materia Sismica del Comune di Reggio Emilia, avente come obiettivo i controlli edilizi in attuazione della Legge Regionale 30 ottobre 2008 n. 19 "Norme per la riduzione del rischio sismico".

Tutto quanto ciò premesso fra i contraenti sopra indicati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 _ OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Il Committente conferisce all'affidatario, il quale accetta, lo svolgimento di attività attinenti alle norme per la riduzione del rischio sismico ai sensi della Legge Regionale 19/2008; l'affidamento si sostanzierà in:

- verifica della conformità alle norme tecniche DM 14/1/2008 dei progetti strutturali depositati estratti a sorte;
- verifica della conformità alle norme tecniche DM 14/1/2008 dei progetti strutturali allegati alle istanze di autorizzazione sismica;
- collaborazione nelle operazioni di rilascio delle conseguenti autorizzazioni sismiche o dei pareri di conformità;
- controllo delle asseverazioni sismiche allegate ai titoli abilitativi presentati presso il SUE;
- espletazione della prima parte dell'analisi istruttoria delle pratiche edilizie private relativamente al rispetto delle norme sismiche;
- verifica dei progetti redatti dall'Ufficio Tecnico del Comune relativamente ad immobili di proprietà dello stesso e collaborazione al rilascio di parere o di autorizzazione sismica;
- controllo formale di tutti i progetti strutturali depositati ai sensi della LR 19/2008.

Gli obiettivi principali dell'affidamento sono:

1. mantenere il livello qualitativo dei controlli finora eseguiti dal Comune in ordine alla qualità dell'abitare in sicurezza all'interno delle strutture cittadine;
2. contribuire a mantenere ed aumentare il grado di rispetto della legalità relativamente alle procedure di controllo della qualità edilizia del tessuto abitativo, produttivo e commerciale, privato e pubblico;
3. contribuire al miglioramento, insieme agli uffici dell'ente, di un processo di lavoro interno trasversale finalizzato alla realizzazione di un sistema di procedure di controllo che abbia come fine comune un rapporto costruttivo tra le forze lavoro impegnate nella creazione del tessuto edilizio e l'Ente preposto alla gestione del territorio;
4. rispettare gli obblighi sanciti dalla LR 19/2008 a carico dei Comuni.

ART. 2 _ PRESTAZIONI DELL'AFFIDAMENTO

Le prestazioni attinenti alle norme antisismiche oggetto del presente affidamento comprendono lo svolgimento delle seguenti attività:

1. verifica della conformità, ai contenuti delle norme tecniche per le costruzioni e alle condizioni e alle eventuali prescrizioni sismiche previste dagli strumenti di pianificazione, dei progetti esecutivi strutturali depositati connessi con Permessi di Costruire e Segnalazioni Certificate di Inizio Attività ed estratti a sorte, nonché dei progetti esecutivi strutturali allegati alle istanze di autorizzazione sismica; il numero dei progetti verificati dovrà essere pari ai **due terzi** circa dei progetti depositati estratti a sorte e di quelli allegati alle istanze di autorizzazione sismica (ad esempio nel caso in cui nel periodo di durata del contratto il totale dei progetti depositati estratti e di quelli allegati alle istanze di autorizzazione dovesse essere in numero di 60, i progetti da verificare si stima siano circa 40);
2. garanzia dei principi di trasparenza ed imparzialità nello svolgimento di tutte le attività fornite; verifica della conformità dei progetti esecutivi strutturali e documenti antisismici, connessi con Permessi di Costruire e Segnalazioni Certificate di Inizio Attività, ai contenuti delle norme tecniche per le costruzioni e alle condizioni e alle eventuali prescrizioni sismiche previste dagli strumenti di pianificazione;
3. redazione delle check list relative all'istruttoria delle autorizzazioni e attività di controllo dei progetti e delle opere strutturali di cui ai Permessi di Costruire e SCIA, relativamente alle quantità indicate al punto 1;
4. collaborazione con i tecnici e gli amministrativi della Regione nell'attività di monitoraggio delle norme sismiche;
5. collaborazione con il Dirigente Responsabile nella semplificazione delle procedure amministrative relative all'attività della Struttura Tecnica Competente in Materia Sismica nelle porzioni indicate al punto 1;
6. verifica e redazione della necessaria modulistica e partecipazione alla standardizzazione delle procedure all'interno del Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana;
7. monitoraggio e aggiornamento delle attuali procedure relative al deposito dei progetti esecutivi strutturali collegati ai PdC e SCIA;
8. collaborazione al ruolo di riferimento svolto dal Dirigente Responsabile all'interno del Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana per l'attività e le procedure relative alla normativa per la riduzione del rischio sismico;
9. collaborazione nel monitoraggio dell'attività di controllo a campione dei progetti antisismici e definizione di proposte migliorative della procedura di campionamento relativamente alle quantità indicate al punto 1;

- eventuale aggiornamento del programma a fronte delle novità eventualmente introdotte da direttive della Regione o della stessa Amministrazione Comunale; collaborazione alla stesura dei regolamenti edilizi per le parti riguardanti la riduzione del rischio sismico nell'edilizia privata.

ART. 3 _ MODALITÀ DELL'AFFIDAMENTO

Il presente affidamento avviene nell'ambito delle attività di cui al D.Lgs 50/2016 con procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m. in particolare il D. Lgs. 56/2017. L'affidatario non è in alcun modo parte dell'organico del Committente ed il rapporto di collaborazione non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro subordinato. Si precisa che tutte le attività di cui all'art. 1 saranno svolte direttamente dall'incaricato, in piena autonomia tecnica ed organizzativa senza alcun vincolo di subordinazione. L'affidatario garantisce la propria partecipazione a momenti di verifica e confronto in incontri concordati con il Committente, per la verifica dello stato di avanzamento, nonché per la puntuale definizione di quanto necessario per il corretto espletamento dell'incarico. Le attività inerenti il presente conferimento dovranno essere espletate nel pieno rispetto della legge, della normativa di settore, nonché delle specifiche indicazioni fornite. L'affidatario dovrà svolgere l'incarico in stretta collaborazione e accordo con il personale delle strutture del Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana.

L'affidatario, nello svolgimento delle prestazioni, si avvarrà di risorse e mezzi propri; potrà tuttavia avvalersi di mezzi del Committente per esigenze di raccordo della propria attività con quella di altri soggetti.

ART. 4 _ PROPRIETÀ, RISERVATEZZA DEI RISULTATI

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del Committente. Pertanto l'affidatario non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi, né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa e preventiva autorizzazione scritta del Committente ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto del Comune di Reggio nell'Emilia.

L'affidatario è tenuto ad osservare il segreto professionale e si obbliga quindi a mantenere riservate tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza, in qualsiasi modo, durante l'esecuzione del presente contratto ed indipendentemente da qualsiasi collegamento con le prestazioni che dovrà fornire. Si obbliga inoltre a mantenere riservato qualsiasi tipo di documentazione di cui venga a conoscenza durante l'espletamento della collaborazione. L'affidatario è libero di assumere altri incarichi, nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti, purché non in contrasto con il presente incarico.

ART. 5 _ RESPONSABILITÀ E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Il Committente è esonerato da ogni responsabilità in relazione a danni causati dall'Incaricato a persone e/o cose in corso di contratto. L'Affidatario dovrà obbligatoriamente adeguarsi alle norme antinfortunistiche e di sicurezza e igiene sul lavoro, di cui al D.Lgs. 81/2008.

ART. 6 _ INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSE

L'Affidatario dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari di cui all'art. 53, D.Lgs 165/2001, comma 16-ter e art. 21 del D.Lgs n. 39/2013.

L'Affidatario dichiara, inoltre di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con il Committente anche con riferimento alle disposizioni del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia, per quanto applicabile, con riguardo al presente atto e si impegna a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di conflitto di interesse.

ART. 7 _ DURATA DEL CONTRATTO

L'affidamento prevede l'inizio della prestazione il giorno 16/09/2017 ed il completamento della stessa entro il 16/09/2018, previa sottoscrizione del presente disciplinare. Per motivi indipendenti dalle parti il contratto potrà essere prorogato ai medesimi patti e condizioni, con provvedimento scritto del committente.

ART. 8 _ COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo per l'attività lavorativa viene congruamente stabilito, sulla base delle caratteristiche del lavoro, delle capacità professionali e dell'impegno richiesto, in Euro 27.600,00, comprensivi di contributi previdenziali, precisando che la professionista **si avvale del regime fiscale forfetario ai sensi dell'art. 1, commi 54 - 89, della L. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) e dell'art 1 della L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016).**

Il corrispettivo sarà corrisposto in quattro tranches previo accertamento della regolare esecuzione e consegna delle prestazioni richieste, su presentazione di regolari fatture e di una relazione sulle prestazioni effettuate, e precisamente:

- quanto a € 10.000,00 dopo il 31/12/2017
- quanto a € 5.900,00 dopo il 28/02/2018
- quanto a € 5.900,00 dopo il 31/05/2018
- quanto a € 5.800,00 dopo il 15/09/2018

Il corrispettivo indicato è da considerarsi comprensivo delle spese di qualsiasi natura che l'affidatario dovesse sostenere per l'espletamento della prestazione, nonché di ogni contributo fiscale e previdenziale, imposta e tassa dovuti dall'incaricato in virtù delle norme vigenti in materia. E' esclusa qualsiasi ulteriore pretesa da parte dell'incaricato eccedente l'importo concordato nel presente accordo. Il compenso verrà liquidato, dietro emissione di regolare fattura, tramite bonifico bancario/postale entro 30 giorni dal ricevimento.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, l'incaricato assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora menzionata. L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 9 _ INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto costituisce inadempimento contrattuale e presupposto per la risoluzione del contratto. In tal caso il Committente si riserva la facoltà di dichiararsi libero da ogni impegno verso l'Affidatario inadempiente, comunicando l'intervenuta risoluzione del contratto, impregiudicato l'avvio di azione di risarcimento danni, senza che l'Affidatario possa pretendere compensi o indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolate al momento della risoluzione stessa.

Il contratto può essere risolto con provvedimento motivato del Committente anche in caso di gravi ed ingiustificati ritardi imputabili all'Affidatario nell'esecuzione dell'attività in oggetto al presente atto. In tal caso sarà corrisposto il compenso per le attività fino ad allora svolte, fatta salva l'azione del Committente per il risarcimento di eventuali danni.

Ad entrambe le parti è riservato il diritto di recedere in caso di impossibilità di realizzazione della prestazione di cui all'art. 2, per fatti non imputabili alla volontà delle parti medesime e/o non prevedibili e debitamente documentati. Le parti non saranno inoltre responsabili nel caso di mancata realizzazione della prestazione per cause di forza maggiore e, nel caso, saranno ritenute sollevate dai propri obblighi in relazione al presente atto.

ART. 10 _ RECESSO

Il Committente si riserva il diritto di revocare, a proprio insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento della sua durata, il presente contratto, senza alcun obbligo risarcitorio e senza preavviso

alcuno ex artt. 2227 e 2237 del Codice Civile, fermo restando la corresponsione del compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

L'Affidatario può recedere solamente per giusta causa previo preavviso scritto che dovrà pervenire al Committente con raccomandata A/R almeno 10 giorni prima. Il Committente si riserva di valutare le motivazioni addotte e di corrispondere il compenso maturato senza ulteriori oneri, con riferimento al risultato utile derivato al Committente stesso. In ogni caso, l'eventuale recesso dell'Affidatario dovrà essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al Committente.

ART. 11 _ ACCORDI PRECEDENTI

La firma del presente accordo comporta l'annullamento di ogni precedente accordo verbale o scritto. Nessuna variante o modifica potrà essere validamente effettuata se non per atto scritto.

ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, il Committente tratterà (manualmente, elettronicamente ed informaticamente) i dati relativi all'Affidatario, nel rispetto della normativa vigente e per l'esecuzione degli obblighi assunti con il presente contratto. In ogni caso l'Incaricato avrà i diritti previsti dall'art. 7 del suddetto decreto legislativo.

ART. 13 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Fanno carico all'affidatario le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente disciplinare, da registrarsi solo in caso d'uso, in applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 10 della tabella parte II del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 26.04.86 n. 131.

ART. 14 – NORME DI RINVIO

Eventuali divergenze tra il Committente e l'Affidatario circa l'interpretazione del presente incarico e della sua applicazione, qualora non possano essere composte in via amministrativa, saranno deferite al Tribunale di Reggio Emilia.

Redatto e sottoscritto in duplice esemplare originale a Reggio nell'Emilia il _____.

**Il Dirigente in Staff del Servizio
Rigenerazione e Qualità Urbana
ing. Daniele Pecorini**

L'Affidatario